

Bisogna &ssere Bravi

Associazione Host Locazioni Turistiche Genova-no profit - Anno di fondazione 2024

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile è costituita l'Associazione non riconosciuta e no-profit denominata "*Bisogna &ssere Bravi - Associazione host locazioni turistiche Genova*", in data 4 gennaio 2024.
2. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, ma fini esclusivamente sociali e di rappresentanza.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede dell'Associazione si trova in Genova.
2. La funzione della sede è principalmente quella di conservare tutta la documentazione relativa alle attività dell'Associazione, nonché quella di identificare un recapito fisico e non telematico per la corrispondenza o laddove se ne manifesti l'esigenza.

ARTICOLO 3 - SCOPO

1. Scopo dell'Associazione è quello di tutelare e rappresentare gli associati, ovvero proprietari e gestori di strutture ricettive in regime di affitto breve (in seguito denominati "*host*"), svolgendo ogni forma di attività quali, tra le altre:
 - I. la rappresentanza e i rapporti presso le Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche e le altre Associazioni di categoria;
 - II. l'organizzazione di corsi di aggiornamento riguardanti l'ospitalità, la creazione e la cura di una rete di sostegno fra imprenditori e *host*.
2. L'Associazione può promuovere attività di vendita e/o pubblicizzazione allo scopo di autosostenersi.
3. L'Associazione si propone di diffondere tra i propri associati la cultura della legalità e della solidarietà.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2070 e l'eventuale proroga deve avvenire mediante delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 5 - SOCI

1. Possono essere Soci ordinari dell'Associazione tutti gli *host* in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'ente competente, in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE

1. Le domande di iscrizione sono valutate e accettate o rigettate dal Comitato Direttivo (C.D.) di cui al successivo articolo 12 entro e non oltre due mesi dalla domanda di iscrizione e comunque non prima di trenta giorni dalla richiesta.
2. La quota associativa è di euro 30,00 annuali e, comunque, soggetta a conferma o variazione da parte del C.D. di anno in anno.

ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione.

2. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire le cariche associative purché rispondano alle caratteristiche previste dall'articolo 5.
3. Il comportamento di ciascun Socio nei confronti degli altri associati e verso l'esterno deve essere improntato allo spirito di condivisione dello scopo ed essere caratterizzato da serietà, correttezza morale, buona educazione e trasparenza di gestione.
4. Il Socio, aderendo all'Associazione, dichiara di accettare e rispettare il presente Statuto ed il Regolamento Interno redatto dal Comitato Direttivo.
5. La qualifica di Socio si perde a seguito di:
 - I. dimissioni, da presentarsi per iscritto;
 - II. radiazione, pronunciata dal Comitato Direttivo, nei confronti del Socio che venga meno al rispetto degli articoli precedenti e/o per grave colpa accertata.
6. Contro la decisione del Comitato Direttivo, l'associato escluso può fare ricorso all'Assemblea. L'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal C.D. e delibererà nei modi e nei termini previsti.
7. Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
8. La qualifica di Socio non è trasmissibile o cedibile in alcuna maniera.
9. La qualifica di Socio Fondatore si acquista alla firma dell'Atto di Costituzione e rimane come carica onoraria.

ARTICOLO 8 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - I. l'Assemblea;
 - II. il Comitato Direttivo (C.D.);
 - III. il Presidente;
 - IV. i Vice Presidenti, in numero di due;
 - V. il Tesoriere;
 - VI. il Segretario

ARTICOLO 9 - DELIBERE, CONVOCAZIONE E VALIDITA' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata a seguito di richiesta scritta da parte di almeno 1/10 dei Soci o dal Comitato Direttivo.
2. L'Assemblea dei Soci delibera, oltre che sui punti all'Ordine del Giorno (O.d.G.) suddetto, anche su eventuali modifiche allo Statuto e su quant'altro a lei demandato per legge.
3. L'Assemblea viene ritenuta valida:
 - I. in prima convocazione, se presente, in proprio per delega, la metà degli associati con diritto di voto;
 - II. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 10 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. I Soci vengono convocati dal C.D. in presenza o in remoto per l'Assemblea ordinaria due volte all'anno o secondo esigenza, in date da concordare.
2. L'O.d.G. e la convocazione vengono anticipatamente diffusi e resi noti ai Soci tramite mezzi adeguati.
3. A partire da tale data sino al giorno prima dell'Assemblea, ciascuno dei Soci può chiedere e ottenere una copia del rendiconto consuntivo e preventivo stilato per l'esercizio successivo.
4. Possono prendere parte all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti al Libro Soci.
5. Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari ed i Soci Fondatori in regola con la quota associativa; ogni intervento deve essere inerente agli argomenti esposti all'O.d.G.;

6. Il Presidente può far allontanare dall'Assemblea chi cerchi di intralciare con qualunque mezzo il buon andamento delle attività intraprese e dell'Assemblea stessa.
7. Per ogni Assemblea sono ammesse deleghe in numero non superiore a tre per ciascuno dei Soci, e non superiore a cinque per ogni componente del C.D..

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o da un Socio eletto dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea deve:
 - I. nominare un Segretario dell'Assemblea;
 - II. constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea;
 - III. assicurare il buon svolgimento dell'Assemblea regolando il susseguirsi degli interventi;
 - IV. adottare, in caso di disordini, quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10.
2. Il Segretario dell'Assemblea deve redigere il verbale ed assicurarsi che, al termine dell'Assemblea sia firmato, oltre che da lui stesso, dal Presidente e da due delegati.
3. In caso di votazione, il Segretario deve riportare sul verbale ogni singolo voto.
4. I voti devono essere espliciti.

ARTICOLO 12 - COMITATO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo (C.D.) formato da:
 - a. un Presidente
 - b. due Vicepresidenti
 - c. un Tesoriere
 - d. un Segretario.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti a maggioranza dei votanti e in forma segreta.
3. Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Presidente.
4. Il C.D. resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 degli iscritti.
6. Le riunioni del C.D. sono da considerarsi valide quando alla riunione sia presente la maggioranza, in proprio o per delega, dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del C.D. sono da ritenersi valide quando si raggiunga il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità dei voti, è determinante quello del Presidente;
8. La riunione è presieduta da Presidente e Segretario.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Comitato Direttivo:
 - a. esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
 - b. adottare provvedimenti disciplinari come da articolo 7;
 - c. curare l'amministrazione dell'Associazione e redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - d. sostenere, dopo averla approvata, ogni attività promossa dall'Associazione;
 - e. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
 - f. decidere tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - g. impedire la distribuzione fra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
 - h. garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - i. organizzare e supervisionare le attività e darne notizia all'interno dell'Assemblea, mantenendola sempre aggiornata;
 - j. garantire il buon andamento di ogni iniziativa intrapresa;

- k. disporre dei fondi erogati all'Associazione da qualsiasi ente finanziatore come da preventivo approvato;
- l. consultare l'Assemblea dei Soci per affrontare qualsiasi spesa straordinaria.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il rappresentante legale.

ARTICOLO 15 - VICEPRESIDENTI

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono quando questi sia assente ed ogni qualvolta siano espressamente delegati dal Presidente stesso.

ARTICOLO 16 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della rendicontazione dell'attività di gestione; deve presentare il bilancio preventivo e consuntivo, che devono essere approvati dal C.D., eventualmente coadiuvato da un Socio.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni del Presidente e del C.D.; redige i verbali delle riunioni e delle assemblee; provvede al normale andamento dell'Associazione; se necessario può chiedere la collaborazione di un Socio nello svolgimento delle sue mansioni.

ARTICOLO 18 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto sono discusse in Assemblea Straordinaria espressamente indetta su proposta del C.D. ovvero su richiesta scritta di almeno metà dei Soci.
2. Per deliberare su tali modifiche occorre la presenza di almeno il 50% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si scioglie per deliberazione di un'Assemblea Straordinaria espressamente convocata su proposta del C.D..
2. L'Associazione si scioglie altresì per: impossibilità di perseguire lo scopo associativo, impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, continuata inattività della stessa.
3. Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, viene devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o solidarietà.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

ARTICOLO 20 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. I Soci Fondatori votano il primo Comitato Direttivo.